



COMUNE DI MONTEBELLUNA
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 84 del 21.12.2017)

Regolamento dell'Imposta di soggiorno
Comune di Montebelluna

Articolo 1 – Istituzione dell'imposta di soggiorno.....	3
Articolo 2 - Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito	3
Articolo 3 - Soggetto passivo	3
Articolo 4 - Misura dell'imposta.....	3
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni	4
Articolo 6 -Obblighi tributari	5
Articolo 7 - Versamento dell'imposta	5
Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento.....	6
Articolo 9 - Sanzioni	6
Articolo 10 -Riscossione coattiva.....	7
Articolo 11- Rimborsi	7
Articolo 12 - Contenzioso	7
Articolo 13 – Modalità di gestione	7
Articolo 14 – Disposizioni finali	7
Articolo 15 – Entrata in vigore.....	8

Articolo 1 – Istituzione dell'imposta di soggiorno

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997, istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel comune di Montebelluna (TV).

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito

1. Il presupposto dell' imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite al titolo II capo I della L.R. n. 11 del 14/06/2013 nonché negli immobili destinati alla locazione breve , di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Montebelluna.

2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli forniti in collaborazione con la Provincia e la Regione, quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, ambientali e quelli relativi ai servizi pubblici locali.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Montebelluna;

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:

- il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2;
- il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017;
- l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 4 – Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata secondo criteri di gradualità e comunque entro il limite massimo di legge di 5,00 euro per pernottamento, in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate all'art. 2 in modo da tenere conto delle caratteristiche, dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo. Il criterio adottato è il riferimento alla tipologia della struttura ricettiva in quanto la classificazione della struttura dipende dalla tipologia dei servizi offerti e, in relazione a questi, viene determinato proporzionalmente il prezzo.

2. L'imposta è applicata fino a 5 pernottamenti consecutivi.

3. Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale l'imposta non è dovuta;

4. La misura delle aliquote, ai sensi dell'art. 42 f) del D. Lgs. n. 267/2000 è determinata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione secondo i criteri di cui al comma 1.

5. Con riferimento all' anno d'imposta 2018 le tariffe dell'imposta di soggiorno sono sotto riportate:

TIPOLOGIA STRUTTURA	TARIFFA (per persona e per pernottamento)
Agriturismi	€ 1,00
Alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast (precedentemente denominati esercizi extralberghieri)	€ 1,00
Locazioni turistiche	€ 1,00
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, Residenze turistiche alberghiere, Campeggi, Villaggi turistici 1 stella	€ 1,20
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, Residenze turistiche alberghiere, Campeggi, Villaggi turistici 2 stelle	€ 1,40
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, Residenze turistiche alberghiere, Campeggi, Villaggi turistici 3 stelle	€ 1,60
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, Residenze turistiche alberghiere, Campeggi, Villaggi turistici 4 stelle	€ 1,80
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, Residenze turistiche alberghiere, Campeggi, Villaggi turistici 5 stelle	€ 2,00

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del 14 anno di età;
- i portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica;
- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel Comune o nei comuni limitrofi, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori; l'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza

conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Articolo 6 –Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture emesse e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Montebelluna;

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro 16 giorni dal termine di scadenza di ciascun trimestre solare :

- a) mediante versamento sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune di Montebelluna;

b) mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Montebelluna.

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, del presente Regolamento alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2 punto 1), del presente Regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, del presente Regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, del presente Regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 del presente Regolamento si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
7. La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 1.000,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici come previsto dalla vigente normativa.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 – Modalità di gestione

1. Il servizio di riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta di soggiorno può essere affidato in concessione a ditta iscritta all'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997.

2. La gestione dell'imposta di soggiorno potrà essere effettuata anche in forma associata, con apposita convenzione sottoscritta dai Comuni interessati.

Articolo 14 – Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2018.

2. Sarà costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta;

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006, n. 296.

Articolo 15 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 79, comma 6 dello Statuto comunale.